AVV. MARIA GRAZIA CARCIONE
Via Bocca di Leone n. 78 – 00187 Roma
TEL 066976341 – fax 06697634240

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Sez. I *BIS*

Ricorso n. 16094/2019

Nell'interesse del sig. Giancarlo Piga, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Carcione (C.F. CRCMGR76S46I199H, PEC mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org, FAX 06697634240) e nel suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone, 78

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Per l'annullamento, previa sospensione

- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, prot. n. 17020 del 16 ottobre 2019, notificato in data 18 novembre 2019, avente ad oggetto il giudizio di non idoneità nei confronti del sig. Piga dalla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario;
- della cartella clinica prodotta dalla commissione medica istituita presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, relativa alle visite mediche effettuate in data 10 e 11 ottobre 2019, per l'espletamento della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario, avuta a seguito di istanza di accesso agli atti in data 26 settembre 2019;
- del verbale n. 2 del 11 settembre 2019 della Commissione medica istituita presso Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, avuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 26 settembre 2019;

e ove occorra

- della graduatoria finale approvata con D.M. n. 310 dell'11 giugno 2019 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/32 dell'11 giugno 2019;
- del bando di concorso indetto con D.M. 239 14.11.2018
- del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 recante Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia
- di tutta la documentazione connessa e conseguente ai provvedimenti impugnati.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

I. Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti.

La valutazione effettuata dall'Amministrazione sul ricorrente è frutto di un errore materiale. Non solo dalla cartella clinica riguardante l'accertamento della composizione corporea del sig. Piga risulta una data diversa rispetto a quella in cui è stata effettuata la visita, ma il ricorrente è stato costretto anche a ripetere l'accertamento più di una volta per un problema della macchina deputata ad effettuare la misurazione. Peraltro, secondo quanto lo stesso ricorda, il valore rilevato in relazione riferibile alla propria massa grassa era pari a 22% laddove, invece, dai provvedimenti impugnati risulta una percentuale di massa grassa pari al 29%.

Si chiede, pertanto, sin da ora un accertamento sulla macchina con la quale è stata effettuata la visita nei confronti del ricorrente al fine di fare chiarezza su come siano andati i fatti oggetto della controversia.

A sostegno di quanto sopra affermato, pochi giorni prima delle visite mediche effettuate in sede concorsuale, il sig. Piga si era sottoposto alla stesse visite mediche riguardanti la propria composizione corporea presso la clinica Bioresearch di Nuoro, dalle quali risulta che la composizione corporea del ricorrente rientra perfettamente nei parametri previsti dalla norma di cui al D.P.R. 207/2015.

II. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria.

Il referto relativo alla visita medica è, inoltre, viziata da difetto assoluto di motivazione in quanto non risulta redatto alcun verbale sulle modalità di svolgimento delle operazioni peritali in oggetto.

Le modalità tecniche e la verifica dei nuovi parametri fisici sono stati individuati dalla Direttiva di cui all'art. 5, co. 2 del DPR n. 207/2015 approvata con DM 11.3.2016. Si tratta di

prescrizioni puntuali che limitano l'esercizio della discrezionalità tecnica della commissione medica delineando il preciso percorso che l'amministrazione deve seguire per giungere al giudizio di "idoneità" o "inidoneità" del candidato.

Nel caso in esame, dal verbale delle operazioni peritali risulta solo che "*la Commissione, effettuate le visite mediche previste procede alla valutazione delle relative risultanze ed emette giudizio definitivo. . . che è parte integrante del presente verbale*" (così verbale n. 2 del 11 settembre 2019). Il provvedimento con il quale il ricorrente è stato dichiarato "non idoneo" nulla aggiunge rispetto all'*iter* che l'amministrazione ha seguito per giungere ad un simile giudizio.

Pertanto, se, da un lato, si contesta l'idoneità dell'attrezzatura utilizzata per le misurazioni in questione e la legittimità dell'operato della Commissione anche sotto il profilo del mancato completamento degli esami con il metodo impedenziometrico di cui al DPR 207/2015; sotto altro profilo, si lamenta l'impossibilità di sindacare nel caso di specie l'esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione.

III. Illegittimità degli atti impugnati per disparità di trattamento.

Il sig. Piga risulta iscritto nei quadri del personale in servizio discontinuo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro a partire dall'anno 2014. Il ricorrente ha dovuto sostenere le visite mediche al fine di accertare il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal regolamento compreso anche il requisito dell'altezza.

A seguito di detti accertamenti, il ricorrente è risultato idoneo allo svolgimento del servizio discontinuo. E' illegittimo, dunque, che il sig. Piga risulti idoneo per lo svolgimento del servizio discontinuo e non idoneo per lo svolgimento dell'identico servizio nel ruolo nazionale dei Vigili del fuoco.

IV. In via subordinata richiesta di verificazione ex art. 19 e 66 c.p.a. e s.m.i.

Alla luce di quanto detto si chiede a Codesto Ecc.mo Collegio di voler disporre una verificazione secondo quanto previsto dagli art. 19 e 66 del c.p.a. al fine di ripetere la prova riguardante l'accertamento dei requisiti inerenti la massa corporea

CONCLUSIONI:

Voglia Codesto Ecc.mo Collegio annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati.

Si chiede, nelle more della definizione del presente giudizio, che Codesto Ecc.mo Collegio ordini all'amministrazione di ammettere con riserva il ricorrente alle successive prove della procedura concorsuale in questione.

Con ogni conseguenza di legge.

CONTROINTERESSATI:

Sono controinteressati tutti coloro che nella graduatoria finale approvata con D.M. n. 310 dell'11 giugno 2019 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/32 dell'11 giugno 2019 ricoprono una posizione successiva a quella del sig. Giancarlo Piga.

* * *

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 23/11/2020, n. 12339/2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, 26 novembre 2020

Avv. Maria Grazia Carcione

CARCIONE MAF
2020.11.26 12:52:14
CN=CARCIONE MARIAGR
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RC
2.5.4.97=VATIT-802301305
RSA/2048 bits